



**ELEMENTI DI SINTESI DEL “MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
DECRETO 231 DI IW BANK S.P.A.”**

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 INTRODUZIONE.....	4
1.2 AUTORI DEL REATO.....	4
1.3 FATTISPECIE DI REATO.....	4
1.4 SANZIONI.....	5
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	6
1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	6
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IW BANK S.P.A.....	9
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IW BANK.....	11
3.1 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
3.3 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	13
3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI.....	14
3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	16
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	18
4.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	18
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	18
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.	19
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI FINANZIARI, PARTNER COMMERCIALI, AGENTI E COLLABORATORI.....	19
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	20
5.1 PREMessa.....	20
5.2 INFORMATIVA AI DIPENDENTI E AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	20
5.3 INFORMATIVA AD ALTRI DESTINATARI.....	21
5.4 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	21
6. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	22
6.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	22
7. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 DI IW BANK.....	24
7.1 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	24
7.2 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	25
7.3 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI.....	26
7.4 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	27
7.5 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	28
7.6 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AL REATO DI AGGIOTAGGIO E AI REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	28
7.7 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI.....	29

7.8 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.	30
7.9 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO ..	30
7.10 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.	31
7.11 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.	32
7.12 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.	33
7.13 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK, CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	33
7.14 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI.	34
7.15 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN IW BANK CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	34
8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	35

1. QUADRO NORMATIVO.

1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “Decreto 231”) è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, concernente gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto 231, infatti, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” in relazione alla commissione di alcuni reati consumati o tentati, ove siano posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Alle società sono quindi applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società stesse.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la essa ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.2 Autori del reato.

In base al Decreto 231, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

1.3 Fattispecie di reato.

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto 231 - se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1, del decreto stesso* - possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 Decreto 231);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall’art. 24-*bis* Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-*ter* Decreto 231);

- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall’art. 25-*bis* Decreto 231);
- delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-*bis*.1 Decreto 231);
- reati societari (richiamati dall’art. 25-*ter* Decreto 231);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25-*quater* Decreto 231);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-*quater*.1 Decreto 231);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall’art. 25-*quinquies* Decreto 231);
- reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (richiamati dagli artt. 25-*sexies* Decreto 231 e 187-*quinquies* TUF);
- reati transnazionali (richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall’art. 25-*septies* Decreto 231);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-*octies* Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (richiamati dall’art. 25-*novies* Decreto 231);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (richiamato dall’art. 25-*decies* Decreto 231);
- reati ambientali (richiamato dall’art. 25-*undecies* Decreto 231);
- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall’art. 25-*duodecies* Decreto 231);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamato dall’art. 25-*terdecies* del d. lgs. 231/2001)¹.

1.4 Sanzioni.

In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati il Decreto 231 prevede a carico dell’ente le seguenti sanzioni:

¹La legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l’art. 25-*terdecies* nel Decreto 231. Tale disposizione richiama l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 654/1975 la quale punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) aventi “ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente” e di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

1.5 Reati commessi all’estero.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto 231, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all’estero. La Relazione illustrativa al Decreto 231 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.

1.6 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto 231 attribuisce valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’ente. Più in particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l’ente non risponde se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

L’ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del Decreto 231 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi richiedendo:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto 231 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IW BANK S.P.A.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo 231, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Banca con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di IW Bank da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

IW Bank S.p.A. ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal Decreto 231 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida ABI.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di IW Bank S.p.A. è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- (i) nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di IW Bank);
 - alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di IW Bank;
 - alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di IW Bank, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 231;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello 231;
- (ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi / attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta da IW Bank per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello 231, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

La documentazione di cui IW Bank si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello 231 include:

- il Codice Etico, che definisce principi etici generali e di condotta nelle relazioni con gli *Stakeholder* che ispirano lo stile di gestione della Società;
- il Codice di Comportamento redatto in coerenza con i principi del Codice Etico;

- il Regolamento di Gruppo, che definisce i rapporti tra gli Organi collegiali e l’Alta Direzione della Capogruppo con gli Organi collegiali e l’Alta Direzione delle società che fanno parte del Gruppo stesso;
- il Regolamento Generale Aziendale, che definisce l’interazione degli Organi collegiali con le strutture della Società;
- la Normativa interna, che integra le normative vigenti relative agli intermediari bancari e finanziari.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello 231, definisce le modalità con cui UBI Banca e le società del Gruppo, tra cui IW Bank, intendono perseguire la propria missione e rapportarsi con i diversi *Stakeholder*, improntando le attività gestionali ed operative al rispetto delle obbligazioni morali e legali nei confronti della collettività, descrivendo i principi etici generali, i principi di condotta nelle relazioni con gli *Stakeholder* e le conseguenti modalità di attuazione e controllo.

Il Codice di Comportamento, che si applica a tutti coloro i quali intrattengono con IW Bank un rapporto di lavoro su base sia continuativa che occasionale, tutela l’immagine e la buona reputazione della Società attraverso il mantenimento di elevati standard di correttezza, professionalità, disponibilità e decoro nelle relazioni con tutti gli *Stakeholder*.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IW BANK

In base alle previsioni del Decreto 231 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231, se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato e attuato un idoneo modello organizzativo, ha altresì affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal Decreto 231.

In conformità a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, nonché alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali in primis l'ABI, e in ossequio agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, IW Bank ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, l'"Organismo di Vigilanza") in un organismo collegiale composto da un numero sempre dispari di membri e dotato nel suo complesso di professionalità e competenze, tra l'altro, in ambito bancario, finanziario, economico e del controllo dei rischi. Tale organismo ha una composizione corrispondente con quella del Collegio Sindacale.

3.1 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di IW Bank è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; i suoi membri cessano in concomitanza della cessazione del Collegio Sindacale del quale sono componenti e sono rieleggibili.

Alla sua scadenza l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza formula annualmente una previsione del *budget* necessario ai fini dello svolgimento della propria attività che viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, secondo le procedure di *budget* adottate dalla Banca.

La competenza in materia di determinazione dei compensi ai membri dell'Organismo di Vigilanza è attribuita all'Assemblea quale organo che determina la remunerazione da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, nonché un ulteriore importo finalizzato a remunerare i Sindaci investiti di particolari cariche.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231;

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Banca e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello 231;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Banca;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello 231;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto 231 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Banca - senza necessità di alcun consenso preventivo - per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti finanziari, agenti e rappresentanti esterni alla Banca;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- segnalare eventuali irregolarità, al fine di promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 5 della parte generale del Modello 231;

- verificare e valutare l' idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231;
- vigilare ai sensi dell' art. 52 del d.lgs. 231/2007 sull' osservanza delle norme contenute nel decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell' utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell' ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali. In particolare, tale obbligo di vigilanza, in conformità all' interpretazione fornita da ABI nelle proprie Linee Guida, *“deve essere inteso come vigilanza che ognuno degli organi richiamati dalla norma deve espletare nel proprio ambito di attività, senza necessità di produrre inutili duplicazioni di compiti ed attività”*;
- assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 52 del d.lgs. 231/2007. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di supervisionare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell' ambito della Banca forniscono con regolarità all' Organismo di Vigilanza relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello 231 alle previsioni del Decreto 231, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell' attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L' Organismo di Vigilanza può giovare - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Banca - o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Banca sulla base di contratti di servizio infragruppo - ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all' Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

3.3 Verifiche e controlli sul Modello.

L' Organismo di Vigilanza redige annualmente un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell' anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l' individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. L' Organismo di Vigilanza per garantire il requisito di continuità si riunisce almeno quattro volte l' anno e può in ogni caso, ove ritenuto necessario, procedere altresì allo svolgimento di controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l' Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Banca - o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Banca sulla base di contratti di servizio infragruppo - con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all' esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli potendo, in particolare, accedere senza alcuna limitazione alla documentazione aziendale, svolgere audizioni, acquisire informazioni da soggetti terzi, avvalersi di consulenti all'uopo nominati

3.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi e segnalazioni

Tra le esigenze che il Modello 231 deve soddisfare, l'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello 231, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- **e-mail:** Organismo.di.Vigilanza.231@iwbank.it
- **lettera all'indirizzo:** IW Bank S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Piazzale Fratelli Zavattari, 12
20149 – Milano

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, anche anonima.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali notizie relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Banca; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello 231;
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello 231;
- il dipendente, gli agenti, i *partner* commerciali, i collaboratori, i consulenti finanziari, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con la Banca e l'attività svolta nei confronti della Banca, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello 231 all'Organismo di Vigilanza secondo quanto sopra descritto;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute, individuando le iniziative necessarie;

- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale ovvero, se riguardante il Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale.

Il mancato adempimento dell'obbligo di segnalazione può rilevare ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Devono altresì essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello 231 (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Infine, annualmente l'Organismo di Vigilanza è destinatario della conferma da parte dei responsabili delle Aree della coerenza, completezza e aggiornamento delle attività a rischio individuate, delle politiche di gestione degli stessi, nonché della effettiva attuazione delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231, in coerenza con il complessivo sistema normativo della Banca.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Banca o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Consob, AGCOM), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello 231;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;

- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Banca;
- Segnalazioni “Whistleblowing” di sospetta o di accertata violazione del Modello 231, mediante le procedure adottate dalla Banca in attuazione della normativa tempo per tempo vigente in ambito.

In aggiunta, i responsabili delle varie Aree aziendali trasmettono all’Organismo di Vigilanza le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure, nonché gli interventi correttivi e migliorativi pianificati con conseguente stato di realizzazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall’Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per quanto concerne agenti, *partner* commerciali, consulenti finanziari, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Banca una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231.

3.5 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello 231, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.

L’Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello 231, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Banca, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza discriminante del Modello 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello 231 (compreso il Codice Etico e il Codice di Comportamento) a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria e/o del procedimento eventualmente avviato dalle Autorità di vigilanza, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei dipendenti di IW Bank degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello 231 da parte dei dipendenti di UBI Banca costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello 231, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Banca.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di IW Bank, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello 231, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da IW Bank e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello 231, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di IW Bank.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

4.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Apposite sanzioni sono previste in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IW Bank.

4.4 Misure nei confronti di consulenti finanziari, partner commerciali, agenti e collaboratori.

La violazione da parte di consulenti finanziari, *partner* commerciali, agenti e collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Banca delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa di IW Bank di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 da parte dei suddetti soggetti terzi.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Premessa.

IW Bank, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di IW Bank è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello 231 non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi di IW Bank in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e di formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

5.2 Informativa ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, IW Bank promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Il Modello 231 (Documento descrittivo del Modello 231, Codice di Comportamento, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Banca, sulle attività e sulle procedure aziendali) è consultabile da parte dei dipendenti accedendo alla Intranet aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione e la conoscenza del Modello 231 i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare alle iniziative mirate di formazione predisposte dalla Banca.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello 231 e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello 231 ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di UBI Banca saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello 231 previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3 Informativa ad altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello 231 è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con IW Bank rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Banca senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti finanziari, Wealth Bankers, *partner* commerciali, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi (es. consulenti finanziari) IW Bank fornirà un estratto del Modello 231 e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Modello 231 e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

IW Bank, tenuto conto delle finalità del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello 231 stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

5.4 Attività di formazione.

IW Bank predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello 231 e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (Decreto 231 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Modello 231;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello 231.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

6. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, coadiuvato dalle competenti strutture aziendali ed avvalendosi anche del supporto della Funzione Compliance, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata l'esigenza di aggiornamento, incarica quindi le competenti strutture aziendali di avviare l'aggiornamento del Modello e fornisce, se del caso, anche le relative priorità.

Le circostanze che determinano la necessità di valutare l'aggiornamento del Modello (cd. eventi scatenanti), l'identificazione delle aree di impatto e la valutazione del relativo rischio secondo le metodologie di compliance di Gruppo, sono riconducibili principalmente a:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto 231 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività, introduzione di nuovi servizi o prodotti, modificazioni dell'assetto interno della Banca e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Banca, tali da determinare un mutamento del profilo di rischio di commissioni dei reati;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo a perseguire il fine per il quale è predisposto;
- esiti delle verifiche di mantenimento nel tempo dell'adeguatezza del Modello;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello, verificate anche indipendentemente dall'eventuale apertura di un procedimento penale o amministrativo avente ad oggetto gli illeciti previsti dal Decreto 231.

Recepiti gli eventi rilevanti, le attività di valutazione in merito alla necessità di aggiornare il Modello sono in carico alle competenti strutture aziendali con il supporto della Funzione Compliance, in collaborazione con i Presidi Specialistici.

A conclusione delle attività di aggiornamento svolte (assessment), per competenza, dai diversi ruoli preposti al presidio delle normative, la Funzione Compliance integra i contributi ricevuti e sottopone i complessivi esiti all'Organismo di Vigilanza, fornendo evidenza dei gap eventualmente individuati e degli interventi proposti per l'adeguamento del Modello 231 e del Documento di sintesi.

L'Organismo di Vigilanza di IW Bank, in quanto responsabile di curare l'aggiornamento del Modello 231, valuta gli interventi proposti in esito al processo di assessment descritto, formulando eventuali ulteriori proposte di modifica o integrazione, ed esprime il proprio parere in merito alla versione aggiornata definitiva da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

Le competenti strutture aziendali di IW Bank provvedono quindi, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, a sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello 231 aggiornato ed il relativo Documento di sintesi.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello 231 da parte degli Organi Aziendali della Banca viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza affinché lo stesso possa vigilare sulla corretta diffusione e attuazione degli aggiornamenti operati, avendo anche riguardo alla relativa informativa e attività formativa. L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello 231.

Il Modello 231 è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. LE ATTIVITA' INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 DI IW BANK

7.1 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
2. attività svolte dalla Banca in qualità di incaricato di pubblico servizio (es. gestione del servizio di tesoreria per Enti Pubblici; gestione delle deleghe fiscali; distribuzione di titoli del debito pubblico);
3. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti e/o garanzie ivi compresi quelli che godono di contributi e/o di garanzie pubblici;
4. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto, ecc);
5. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Ivass; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni;
6. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali ovvero, più in generale, nell'interesse o a vantaggio della Banca;
7. assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
8. rapporti con l'Autorità Giudiziaria e suoi ausiliari (es. magistratura, polizia giudiziaria, ecc.);
9. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
10. promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad Enti Pubblici;
11. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
12. acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;

13. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
14. gestione del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
15. gestione di software di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
16. rapporti con mandatari, agenti, consulenti finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
17. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;
18. compravendita e locazione di immobili;
19. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi bancari o finanziari;
20. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali, anche nell'ambito dei rapporti Istituzionali intrattenuti dalla Banca.

7.2 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del Decreto 231. Qui di seguito sono indicate le attività identificate come sensibili o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

1. gestione e disponibilità, utilizzo o detenzione di denaro/valori di bollo;
2. rapporti con i fornitori con riferimento alla esternalizzazione delle attività di trattamento del contante;
3. ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali o industriali di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
4. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

7.3 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati societari.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, con l'esclusione delle attività sensibili relative al reato di agiotaggio, individuate successivamente:

1. redazione del bilancio (anche consolidato), delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e osservanza degli adempimenti introdotti dalla legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
2. predisposizione di prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (opa, opv, ops, ecc.);
3. gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
4. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
5. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
6. comunicazioni alle Autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e alle altre Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
7. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
8. liquidazione di società;
9. gestione delle transazioni infragruppo;
10. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
11. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa²;
12. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
13. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, consulenza finanziaria e brokeraggio (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
14. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla erogazione di finanziamenti (compresi quelli che godono di contributi pubblici);
15. gestione delle attività infragruppo delegate o gestite in service;

² Intermediazione assicurativa indicata nell'art. 106 del d.lgs. 209/2005, ossia: *“L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.*

16. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
17. gestione delle promozioni commerciali, delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
18. negoziazione e concessione di condizioni in deroga su prodotti e servizi bancari o finanziari;
19. rapporti che la Banca intrattiene con gli Stakeholder e le controparti esterne;
20. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con consulenti esterni o fornitori esterni di beni e servizi in relazione a processi di ciclo passivo;
21. negoziazione (mediante trattativa privata od organizzazione di gare d'appalto) e gestione dei rapporti con controparti esterne clienti relativamente a processi di "ciclo attivo", anche relativi a convenzioni commerciali;
22. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
23. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, recupero crediti, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
24. selezione, assunzione e gestione di personale, ivi inclusi i soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
25. compravendita, locazione e gestione di immobili;
26. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma.

7.4 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quater del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, consulenza finanziaria e brokeraggio;
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di agevolazioni finanziarie;
6. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
7. gestione del processo di approvvigionamento;
8. operazioni di back-to-back e rapporti di corrispondenza con banche estere;

9. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
10. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
11. gestione di server della Società o di siti Internet;
12. assunzione di personale;
13. locazione di immobili.

7.5 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del Decreto 231. Qui di seguito viene indicata la cosiddetta attività sensibile o a rischio identificata con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. concessione di garanzie e finanziamenti;
2. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti);
3. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
4. gestione di server della Società o di siti Internet;
5. organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali (es.: agenti, gestori, ecc.);
6. attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator.

7.6 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati il reato di aggio, le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexies del Decreto 231 e gli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

1. emissione di comunicati e, più in generale, di informazioni rilevanti relative alla Banca tramite media (ad es.: stampa, sito internet, ecc.), informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
2. operazioni su strumenti finanziari;

3. gestione delle informazioni privilegiate relative alla Banca o a soggetti terzi.

7.7 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati transnazionali.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

1. autorizzazione ed esecuzione in riferimento ad attività transnazionali di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione in riferimento ad attività transnazionali dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari in relazione ad attività transnazionali (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, consulenza finanziaria e brokeraggio in riferimento ad attività transnazionali;
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di agevolazioni finanziarie in relazione ad attività transnazionali;
6. nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo;
7. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
8. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
9. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
10. locazione di immobili in riferimento ad attività transnazionali;
11. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali;
12. assistenza, consulenza o altra forma di collaborazione nella costituzione, amministrazione e gestione di trust in relazione ad attività transnazionali;
13. gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
14. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali;
15. gestione di servizi bancari, di investimento ed assicurativi in favore di un trust.

7.8 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. gestione del rischio rapina e/o violenze esterne;
5. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
9. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

7.9 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti di ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, consulenza finanziaria e brokeraggio;
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di agevolazioni finanziarie;

6. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
7. gestione del processo di approvvigionamento;
8. operazioni di *back-to-back* e rapporti di corrispondenza con banche estere;
9. assistenza, consulenza o altra forma di collaborazione nella costituzione, amministrazione e gestione di trust;
10. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
11. attività di selezione e formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007;
12. gestione di server della Società o di siti Internet;
13. assunzione di personale;
14. operazioni di compravendita e locazione di immobili;
15. gestione della liquidità e della tesoreria infragruppo;
16. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
17. definizione, gestione ed adeguamento del *pricing* di un servizio, prodotto, rapporto od operazione, anche tramite interventi e manovre massive;
18. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie con la clientela istituzionale italiana ed estera;
19. gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie infragruppo;
20. attività di supporto al processo di stanziamento degli attivi bancari collateralizzabili all'interno della procedura Banca d'Italia;
21. complesso delle attività amministrative finalizzate alla corretta determinazione e gestione della fiscalità clientela e banca;
22. gestione delle attività amministrative e di back office inerenti le operazioni di raccolta e altri servizi bancari (prelievi, versamenti, conti transitori, cambio e negoziazione valuta, ecc.);
23. negoziazione (mediante trattativa privata o gare d'appalto) e gestione dei rapporti con controparti esterne clienti relativamente a processi di "ciclo attivo";
24. gestione amministrativa del ciclo attivo e del ciclo passivo (fatturazione, pagamenti, incasso, ecc);
25. redazione del bilancio e osservanza degli adempimenti introdotti dalla legge 262/2005 in materia di documenti contabili societari;
26. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
27. gestione di servizi bancari, di investimento ed assicurativi in favore di un trust.

7.10 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del

Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
2. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione;
3. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
4. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni (materiali e immateriali);
5. acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
6. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
7. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni *on-line*.

7.11 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*ter* del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi e attività bancarie, finanziarie e/o di investimento;
2. autorizzazione ed esecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa;
3. gestione di investimenti diversi dai servizi bancari e finanziari (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
4. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, consulenza finanziaria e brokeraggio;
5. gestione dei procedimenti istruttori, delle attività di erogazione e delle connesse formalità amministrative relative alla concessione di finanziamenti anche agevolati;
6. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
7. locazione di immobili;
8. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
9. gestione del processo di approvvigionamento;
10. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti.

7.12 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis*.1 del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. partecipazione a gare;
2. gestione dei rapporti con i soggetti incaricati o esercizio diretto delle seguenti attività:
 - a) offerta sul mercato di beni o servizi;
 - b) vendita o messa in commercio di sostanze o prodotti alimentari;
 - c) vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali;
 - d) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la messa in circolazione di oggetti o altri beni.

7.13 Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank, con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*novies* del Decreto 231.

Le seguenti attività:

- a) detenzione a qualunque titolo
- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori;
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi;
- iii) contenuto di banche dati;
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- vi) servizi criptati;
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione;
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

7.14 Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank con riferimento ai reati ambientali.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei rifiuti;
2. selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
3. utilizzo e conduzione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento.

7.15 Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in IW Bank con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'analisi dei processi aziendali di IW Bank ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. assunzione di personale proveniente da Paesi terzi;
2. rapporti con fornitori che occupano alle proprie dipendenze cittadini di paesi terzi (es. manodopera, affidamenti di appalti, pulizie, ecc);
3. rapporti con mandatari, agenti, consulenti finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto di lavoro).

8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico, si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- **protocolli specifici** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme**: l'ente adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello 231.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- e) **Segnalazioni**: nel caso in cui un esponente della Banca riceva sollecitazioni - o ne venga a conoscenza anche per il tramite di terzi - ad effettuare attività in violazione delle regole procedurali previste e richiamate dal Modello 231, lo stesso deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ed il *Chief Audit Executive* di UBI Banca.

A complemento della Parte Speciale è prevista la Matrice di attuazione del Modello 231, che integra, a partire dalla MIAR (c.d. MIAR – Matrice Individuazione Aree di Rischio) nella quale sono mappati i processi tipici della Banca e le attività potenzialmente esposti alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) ex Decreto 231, la normativa di attuazione dei presidi e dei protocolli di controllo.

I protocolli specifici sono analiticamente indicati nei 15 capitoli - ciascuno dedicato ad una categoria di reato (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività - che compongono la parte speciale del Modello 231.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli specifici.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

In conformità a quanto specificamente prescritto dalle Linee guida ABI, il rischio di verifica dei reati e l'individuazione dei relativi protocolli volti alla prevenzione degli stessi è stata operata tenendo in considerazione la particolarità della realtà bancaria e muovendo dal conseguente assunto che, in linea generale, per talune fattispecie di illecito il rischio di verifica è, nella banca, uguale a quello di qualunque altro ente (cc.dd. "reati generali"), laddove invece per altre tipologie di fattispecie nella banca sussiste un più elevato rischio di verifica in ragione delle particolari attività svolte dalla banca stessa (cc.dd. "reati peculiari").

Sempre secondo le citate Linee guida, per talune fattispecie di reato (quali quelle relative ai fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), detta bipartizione assumerebbe minor rilievo ritenendosi che, per le ragioni ivi specificamente indicate, con riferimento alle imprese bancarie i reati in esame possano essere considerati sia come reati peculiari che come reati generali.

Con particolare riferimento ai reati generali, nell'accezione precedentemente indicata, si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Banca in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

I protocolli specifici relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono stati elaborati sulla base:

- dello standard ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda;
- del *framework* COBIT, che rappresenta il modello di riferimento per la gestione della *Information and Communication Technology* (ICT);

- del SAS 70, audit standard riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

Detti protocolli specifici, laddove l'attività sensibile ai fini di tali delitti informatici e trattamento illecito dei dati cui sono associati sia svolta in regime di outsourcing da altra società del Gruppo o fornitore esterno, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione - in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili - i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello 231, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel *Service Level Agreement* (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello 231 per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello 231.
- **Presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società - in tutto o in parte - la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 che potrebbero essere ascritti alla Società.